

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2002/946/GAI:

- ★ **Decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2154/2002 del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia** 4

Regolamento (CE) n. 2155/2002 della Commissione, del 4 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 2156/2002 della Commissione, del 4 dicembre 2002, che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2002/2003** 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 2157/2002 della Commissione, del 4 dicembre 2002, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la ripartizione del quantitativo di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo** 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 2158/2002 della Commissione, del 3 dicembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 10

Regolamento (CE) n. 2159/2002 della Commissione, del 4 dicembre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 14

- ★ **Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali** 17



Commissione

2002/947/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2002, recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, relativa ai tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2002) 4761]** 19

2002/948/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 novembre 2002, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dal Portogallo per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario [notificata con il numero C(2002) 4780]** 21

2002/949/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2002, concernente la non iscrizione dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4781]** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2002

relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

(2002/946/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
- (2) In tale contesto, occorre adottare misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tanto correlata all'attraversamento illegale della frontiera in senso stretto, quanto perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.
- (3) In tale prospettiva, è essenziale pervenire ad un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche vigenti, in particolare, da un lato, la definizione precisa dell'illecito e delle relative circostanze esimenti oggetto della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali ⁽³⁾ e, dall'altro, le regole minime per le sanzioni previste, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale, oggetto della presente decisione quadro.
- (4) È altresì fondamentale non limitare le azioni possibili alle sole persone fisiche e prevedere misure relative alla responsabilità delle persone giuridiche.

(5) La presente decisione quadro integra altri strumenti adottati per combattere l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

(6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo ⁽⁵⁾.

(7) Il Regno Unito partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾.

(8) L'Irlanda partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.9.2000, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 244.

⁽³⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.

2. Se del caso, le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnate dalle seguenti misure:

- la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
- il divieto di esercitare direttamente o per interposta persona l'attività professionale esercitata in occasione della commissione del reato,
- l'espulsione.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e, ove pertinente, all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/90/CE, se perpetrati a scopo di lucro, siano passibili di pene privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a 8 anni, quando sono commessi in una delle circostanze seguenti:

- il reato è commesso da un'organizzazione criminale quale definita nell'azione comune 98/733/GAI⁽¹⁾,
- la commissione del reato mette in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime.

4. Qualora ciò sia necessario al fine di preservare la coerenza del sistema di sanzioni nazionale, le azioni di cui al paragrafo 3 sono passibili di pene privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a 6 anni, a condizione che rientrino tra le pene massime più rigorose applicate a reati di gravità comparabile.

Articolo 2

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, perpetrati per loro conto da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica in cui detenga una posizione dominante, basata:

- sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica,
- sull'autorizzazione ad adottare decisioni a nome della persona giuridica, o
- sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

⁽¹⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte del soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione degli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2, non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

- a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) un provvedimento giudiziario di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o di misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4

Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale in merito agli illeciti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, perpetrati

- a) totalmente o parzialmente nel suo territorio;
- b) da un suo cittadino, o
- c) per conto di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare solo in particolari casi o circostanze, la regola di competenza figurante al:

- paragrafo 1, lettera b),
- paragrafo 1, lettera c).

3. Ciascuno Stato membro informa per iscritto il segretario generale del Consiglio della decisione di applicare il paragrafo 2, indicando, se del caso, le circostanze o le condizioni specifiche in cui si applica la decisione.

Articolo 5

Estradizione e azione penale

1. a) Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non estrada i propri cittadini prende le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, perpetrati da un suo cittadino al di fuori del proprio territorio.

b) Ciascuno Stato membro che, ove uno dei propri cittadini sia sospettato di aver commesso in un altro Stato membro illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non procede all'estradizione di questa persona verso l'altro Stato membro unicamente a motivo della cittadinanza, sottopone il caso al giudizio delle autorità nazionali competenti ai fini di un'eventuale azione penale. Per consentire l'esercizio dell'azione penale, i fascicoli, gli atti istruttori, il corpo e le cose pertinenti al reato sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato in merito alle azioni penali avviate e ai loro risultati.

2. Ai fini del presente articolo, la nozione di «cittadino» di uno Stato membro va interpretata conformemente a eventuali dichiarazioni rese da tale Stato in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione europea di estradizione, se del caso modificata da eventuali dichiarazioni rilasciate per quanto riguarda la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾.

Articolo 6

Diritto internazionale dei rifugiati

L'applicazione della presente decisione quadro non pregiudica la protezione concessa ai rifugiati e ai richiedenti asilo conformemente al diritto internazionale relativo ai rifugiati o ad altri strumenti internazionali sui diritti dell'uomo, e in particolare l'osservanza da parte degli Stati membri delle loro obbligazioni internazionali ai sensi degli articoli 31 e 33 della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967.

Articolo 7

Comunicazione di informazioni tra gli Stati membri

1. Se uno Stato membro è informato di illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che costituisca una violazione della legislazione di un altro Stato membro in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, esso ne informa quest'ultimo Stato membro.

2. Uno Stato membro che richiede ad un altro Stato membro di perseguire, per una violazione della propria legislazione in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, un illecito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve specificare, tramite una relazione ufficiale o un certificato delle autorità competenti, quali disposizioni del suo ordinamento siano state violate.

Articolo 8

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 9

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro anteriormente al 5 dicembre 2004.

2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al segretario generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da dette informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 giugno 2005, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

Articolo 10

Abrogazione

Le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen del 1990 sono abrogate a decorrere dal 5 dicembre 2004. Qualora uno Stato membro attui la presente decisione quadro conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, prima di questa data, le summenzionate disposizioni cessano di applicarsi a tale Stato membro a partire dalla data di attuazione.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2002 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2002**

che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è così modificato:

considerando quanto segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

(1) È opportuno modificare le norme relative alla selezione delle imprese da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89 ⁽³⁾, allo scopo di prendere in considerazione gli sviluppi nell'uso delle tecniche di analisi di rischio per altre misure di controllo, di tener conto dell'inflazione constatata dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 4045/89 e di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella selezione delle imprese.

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati "imprese".»

(2) Occorre prevedere disposizioni per i casi in cui gli Stati membri eseguano azioni comuni che comportano un'assistenza reciproca tra Stati membri. Una riduzione del numero dei controlli che rispecchi la selezione delle imprese in base alle tecniche di analisi di rischio e la mutua assistenza rafforzata, non dovrebbe determinare uno scadimento della qualità dei controlli.

b) È aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Nei controlli delle misure o dei progetti di sviluppo rurale non espressamente esclusi da tali controlli, a norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 2311/2000 (*) occorre tener conto del contesto specifico nel quale si inseriscono tali misure e progetti.

(*) GU L 265 del 19.10.2000, pag. 10.»

(3) Occorrerebbe semplificare le disposizioni relative alla comunicazione delle richieste di mutua assistenza ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89.

2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è modificato come segue:

(4) Le disposizioni concernenti la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono divenute obsolete e dovrebbero essere abrogate.

a) Al primo comma, l'importo «100 000 ECU» è sostituito dall'importo di «150 000 EUR».

b) Al quarto comma, l'importo «300 000 ECU» è sostituito dall'importo di «350 000 EUR».

c) Al quinto comma, l'importo «30 000 ECU» è sostituito dall'importo di «40 000 EUR».

(5) È pertanto opportuno che il regolamento (CEE) n. 4045/89 sia modificato di conseguenza,

3) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:

«— controlli, a livello della contabilità, o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.»

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 366.

⁽²⁾ Parere reso il 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16).

4) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, una proposta di azione comune che preveda un'ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25 % del numero minimo di controlli stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, per gli Stati membri interessati.»

b) Al paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.»

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 2 richiede informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere

presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito ad una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa e i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.»

5) Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis e 17 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal periodo di controllo 2003/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

REGOLAMENTO (CE) N. 2155/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	61,7
	204	82,6
	999	72,2
0707 00 05	052	112,7
	204	111,0
	628	196,3
	999	140,0
0709 90 70	052	118,7
	204	77,3
	999	98,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	59,5
	388	56,0
	999	57,8
0805 20 10	052	72,1
	204	70,0
	999	71,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,4
	464	139,5
	999	101,5
0805 50 10	052	65,2
	600	79,1
	999	72,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	26,2
	400	82,4
	404	104,3
	720	159,3
	800	166,0
	999	107,6
0808 20 50	052	129,7
	400	108,5
	720	63,7
	999	100,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2156/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2002
che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2002/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 ripartisce la superficie massima garantita tra lenticchie e ceci, da un lato, e vecce dall'altro, con la possibilità di trasferire la parte di superficie massima non utilizzata all'altra superficie massima garantita, prima di constatare un eventuale superamento.
- (2) La superficie massima garantita per le lenticchie ed i ceci di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 non è stata superata nella campagna 2002/2003, mentre la superficie massima garantita per le vecce, maggiorata del saldo non utilizzato della superficie massima garantita per le lenticchie e i ceci, è stata superata del 20,25 %

nella campagna 2002/2003. L'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1577/96 dev'essere, per la campagna in questione, ridotta proporzionalmente per le vecce.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto definitivo per alcuni legumi da granella per la campagna 2002/2003 è fissato a 181,00 EUR per ettaro per le lenticchie ed i ceci e a 150,52 EUR per ettaro per le vecce.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2002**

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la ripartizione del quantitativo di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2002, stabilisce che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso. A tal fine l'Italia ha comunicato alla Commissione le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi nonché una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa. La Danimarca, la Grecia, l'Irlanda e il Lussemburgo hanno comunicato che non vi sarà nei loro paesi produzione di fibre di lino o di canapa nella campagna 2002/2003. In base alle stime della produzione che risultano da tali

comunicazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri in questione non raggiungerà il quantitativo complessivo loro assegnato di 5 000 tonnellate ed è pertanto necessario stabilire i quantitativi nazionali garantiti indicati in appresso.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è fissata come segue:

- Danimarca: 0 tonnellate,
- Grecia: 0 tonnellate,
- Irlanda: 0 tonnellate,
- Italia: 180 tonnellate,
- Lussemburgo: 0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2158/2002 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2002**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	21,33	158,40	192,94	13,64
1.40	Agli 0703 20 00	148,36	1 101,70	1 341,92	94,87
1.50	Porri ex 0703 90 00	56,55	419,95	511,51	36,16
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	34,86	258,87	315,32	22,29
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,19	555,65	39,28
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	313,98	382,44	27,04
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,84	258,73	315,14	22,28
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	72,05	535,05	651,71	46,08
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	446,35	3 314,62	4 037,35	285,44
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	110,62	821,45	1 000,56	70,74
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	402,72	490,53	34,68
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	256,74	1 906,55	2 322,26	164,18
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	299,76	2 226,05	2 711,42	191,70
1.210	Melanzane 0709 30 00	86,23	640,37	779,99	55,15

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,17	908,87	64,26
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 010,39	7 320,90	517,59
1.240	Peperoni 0709 60 10	196,77	1 461,23	1 779,83	125,83
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	86,23	640,36	779,98	55,14
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	116,11	862,23	1 050,23	74,25
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	161,57	1 199,84	1 461,46	103,32
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	79,26	588,61	716,95	50,69
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	76,10	565,16	688,38	48,67
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	57,66	428,17	521,53	36,87
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	63,19	469,23	571,54	40,41

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	302,36	2 245,32	2 734,89	193,36
2.110	Cocomeri 0807 11 00	50,68	376,35	458,42	32,41
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	41,17	305,73	372,39	26,33
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	106,48	790,71	963,12	68,09
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	360,76	2 679,04	3 263,18	230,71
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	696,67	5 173,55	6 301,60	445,52
2.170	Pesche 0809 30 90	328,90	2 442,41	2 974,96	210,33
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	367,90	2 732,08	3 327,79	235,27
2.190	Prugne 0809 40 05	382,89	2 843,40	3 463,38	244,86
2.200	Fragole 0810 10 00	546,06	4 055,11	4 939,29	349,21
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 682,16	3 266,98	230,97
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	614,33	4 562,08	5 556,80	392,86
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	172,72	1 282,61	1 562,28	110,45
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	155,66	1 155,93	1 407,97	99,54
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	150,56	1 118,07	1 361,86	96,28
2.250	Litchi ex 0810 90 30	526,28	3 908,21	4 760,36	336,56

REGOLAMENTO (CE) N. 2159/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ^(?)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ^(?)	ACP (⁽¹⁾) (⁽²⁾) (⁽³⁾)	Bangladesh (⁽⁴⁾)	Basmati India e Pakistan (⁽⁵⁾)	Egitto (⁽⁶⁾)
1006 10 21	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(?)	41,18	(?)		96,00

(⁽¹⁾) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(⁽²⁾) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(⁽³⁾) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁽⁴⁾) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁽⁵⁾) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁽⁶⁾) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁽⁷⁾) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁽⁸⁾) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	216,61	223,40	273,40	306,59	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	243,30	276,49	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,10	30,10	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

DIRETTIVA 2002/90/CE DEL CONSIGLIO**del 28 novembre 2002****volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera a) e l'articolo 63, punto 3), lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che implica, in particolare, la lotta all'immigrazione clandestina.
- (2) Occorre pertanto adottare misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tanto se correlata all'attraversamento illegale della frontiera in senso stretto quanto se perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.
- (3) In tale prospettiva, è essenziale pervenire ad un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche vigenti, in particolare, da un lato, la definizione precisa dell'illecito e delle relative circostanze esimenti oggetto della presente direttiva e, dall'altro, le regole minime per le sanzioni previste, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale, oggetto della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali ⁽³⁾.
- (4) La presente direttiva è volta a definire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e a rendere pertanto più efficace l'applicazione della decisione quadro 2002/946/GAI al fine di reprimere tale reato.
- (5) La presente direttiva integra altri strumenti adottati per combattere l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.
- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo ⁽⁵⁾.
- (7) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione ed all'applicazione della presente decisione quadro conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

- (8) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarla. Poiché la presente direttiva sviluppa l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 di detto protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Comportamenti illeciti**

1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:
 - a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri;
 - b) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata.

*Articolo 2***Istigazione, concorso e tentativo**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all'articolo 1 siano parimenti applicabili a chiunque

- a) sia l'istigatore di, o
- b) si renda complice di, o
- c) tenti di perpetrare

uno degli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b).

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 244.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

*Articolo 3***Sanzioni**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 4***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate. La Commissione ne informa gli Stati membri.

*Articolo 5***Abrogazione**

L'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990 è abrogato a decorrere dal 5 dicembre 2004. Qualora uno Stato membro attui la presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima di quella data, la summenzionata disposizione cessa di applicarsi a tale Stato membro a partire dalla data di attuazione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 7***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2002

recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, relativa ai tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2002) 4761]

(2002/947/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta avanzata dalla Germania,

considerando quanto segue:

- (1) In base alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE della Commissione, i tronchi di quercia (*Quercus L.*) originari dei paesi del Nord America non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità muniti della corteccia a causa del rischio di introduzione del *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt., che provoca l'avvizzimento della quercia.
- (2) La decisione 93/467/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/780/CE ⁽⁴⁾, autorizza deroghe per i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, purché siano rispettate particolari condizioni.
- (3) L'autorizzazione prevista dalla decisione suddetta scade il 31 dicembre 2002.
- (4) Sussistono tuttora le condizioni che hanno motivato l'autorizzazione.

- (5) L'autorizzazione deve pertanto essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo limitato, fatta salva la decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre modificare in conformità la decisione 93/467/CEE.
- (7) La Commissione chiederà al Canada e agli Stati Uniti d'America di fornire le informazioni tecniche necessarie per continuare a sorvegliare l'efficacia delle misure di protezione imposte nell'ambito delle condizioni tecniche.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/467/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, la data «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data «31 dicembre 2004».
- 2) Nell'allegato I, parte 7, il riferimento «2000/780/CE» è sostituito da «93/467/CEE, modificata dalla decisione 2002/947/CE».

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 217 del 27.8.1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 9.12.2000, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2002

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dal Portogallo per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario

[notificata con il numero C(2002) 4780]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2002/948/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86, la Comunità partecipa, nella misura del 50 % dei costi effettivi, al finanziamento dell'istituzione dello schedario viticolo comunitario negli Stati membri e degli investimenti in materiale informatico necessario per la gestione del medesimo.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento citato, è stato versato un anticipo al Portogallo, che sarà detratto dall'importo totale della partecipazione comunitaria.
- (3) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento, al finanziamento comunitario per l'istituzione dello schedario viticolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Il Portogallo ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per decidere l'importo che deve essere preso a carico per le spese sostenute per l'istituzione dello schedario.
- (5) La Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽⁴⁾ e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

- (6) In base alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dal Portogallo non soddisfa le condizioni regolamentari previste all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86 e non può quindi essere finanziata dalla Comunità.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2392/86, la data limite per la costituzione dello schedario in Portogallo è il 31 dicembre 2000. Occorre pertanto escludere dal finanziamento comunitario le spese concernenti lavori portati a termine dopo tale data.
- (8) La valutazione degli importi che vanno assunti in carico e di quelli da rifiutare, perché non conformi alle norme comunitarie, è stata comunicata al Portogallo il 23 ottobre 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità partecipa alle spese sostenute dal Portogallo per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario a concorrenza dell'importo totale indicato nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 14.⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽⁴⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

ALLEGATO

Anno	Spese ammissibili (PTE)	Tasso di conversione (GU del primo giorno lavorativo)	Spese ammissibili (EUR)	Cofinanziamento al 50 % (EUR)
1991	132 911 852	182,054	730 068,29	365 034,14
1992	44 684 986	179,131	249 454,23	124 727,12
1993	7 644 214	175,652	43 519,08	21 759,54
1994	10 054 400	196,964	51 046,89	25 523,45
1995	29 014 361	195,876	148 126,17	74 063,08
1996	586 509 813	196,283	2 988 082,58	1 494 041,29
1997	801 466 523	195,714	4 095 090,40	2 047 545,20
1998	1 192 000	202,077	5 899,74	2 949,37
1999	512 025 480	200,482	2 553 972,33	1 276 986,16
2000	2 104 034 081	200,482	10 494 877,74	5 247 438,87
Totale	4 229 537 710		21 360 136	10 680 068
			Anticipi	- 2 013 091
			Saldo da versare	8 666 977

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2002

concernente la non iscrizione dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 4781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/949/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva»), la Spagna ha ricevuto, in data 25 giugno 1997, una richiesta della società Du Pont de Nemours SAS (in appresso «il richiedente») per l'iscrizione della sostanza attiva azafenidin (DPX R 6447) nell'allegato I della direttiva.

(2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 98/242/CE ⁽³⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva azafenidin può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.

(4) Per l'azafenidin, gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato il 23 febbraio 2001 alla Commissione un progetto di relazione di valutazione concernente tale sostanza.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il richiedente Du Pont de Nemours come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

(6) Il notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per la sostanza attiva in questione.

(7) Non è quindi possibile includere la sostanza attiva suddetta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti azafenidin, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(9) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

(10) È opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate).

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azafenidin non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.⁽³⁾ GU L 96 del 28.3.1998, pag. 45.⁽⁴⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) Le autorizzazioni temporanee per prodotti fitosanitari contenenti azafenidin siano revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.
- 2) A decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse, a titolo della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni temporanee di prodotti fitosanitari contenenti azafenidin.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame per l'azafenidin (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
